

CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DEL TERRITORIO.

Premesso:

che la figura del Difensore Civico della Provincia di Lecco è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- articolo 11 del d. lgs. 267/2000 come modificata dalla l. n. 42/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 2/2010;
- Titolo III - articolo 17 dello Statuto della Provincia di Lecco;

che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Provinciale e della l. n. 42/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 2/2010" è possibile, mediante convenzione, da approvarsi dal Consiglio Provinciale, estendere l'esercizio delle funzioni del Difensore civico territoriale anche a favore dei Comuni e delle Comunità Montane del territorio;

che lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Provincia di Lecco e Comuni/Comunità Montane del territorio per l'estensione delle funzioni del Difensore civico territoriale è stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 63 del 22.10.2015;

che detto esercizio comporta un congruo contributo da parte degli Enti convenzionati alla Provincia;

che il Consiglio Comunale del **Comune di Casatenovo**, con deliberazione n. 63 in data 27.11.2015, esecutiva, ha approvato lo schema di convenzione trasmesso dalla Provincia stabilendo di convenzionarsi con la medesima;

Tutto ciò premesso, oggi otto del mese di gennaio dell'anno 2016

tra

Amedeo Bianchi, nato a Napoli il 04.07.1963, il quale interviene nel presente atto in qualità di **Segretario e Direttore Generale della Provincia di Lecco**, con sede legale in Lecco – piazza L. Lombarda n. 4 (C.F.92013170136 P.I. 02193970130), e come tale in rappresentanza della stessa Provincia in forza all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000;

e

Giuseppe Mendicino, nato ad Arezzo (AR) il 27.08.1960, il quale interviene nel presente atto in qualità di **Segretario Generale del Comune di Casatenovo**, con sede legale in Piazza della Repubblica, 7 (C.F. 00631280138 – P.I. 00631280138), e come tale in rappresentanza dello stesso Ente in forza agli articoli 107-108 del d.lgs. n. 267/2000;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO

La presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 17 dello Statuto provinciale e dell' art. 1 – comma 1 quater della l. n. 42/2010, tra la Provincia di Lecco ed il **Comune di Casatenovo**, per l'estensione delle funzioni esercitate dal Difensore civico territoriale agli atti e ai procedimenti di competenza del Comune, secondo le modalità organizzative di cui agli articoli seguenti.

ART. 3 COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico svolge le funzioni di garanzia e di imparzialità del buon andamento della Provincia di Lecco e del **Comune di Casatenovo**, in conformità, modalità e termini previsti nello Statuto provinciale e recepiti nel presente accordo.

ART. 4 SEDE, PERSONALE E STRUTTURE

Il Difensore civico svolge le proprie funzioni presso la sede della Provincia ove è istituita la segreteria del Difensore civico. Il Difensore civico riceve per appuntamento almeno due volte al mese.

Il Difensore civico territoriale può prestare il proprio servizio presso un Comune ospitante; il Comune ospitante dovrà mettere a disposizione del Difensore civico territoriale un'appropriata sede, idonea al ricevimento di cittadini residenti del territorio provinciale.

Qualora il numero degli Enti aderenti superasse i due terzi dei Comuni della Provincia di Lecco il servizio prestato sarà aumentato proporzionalmente.

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della stipula e la sua durata sarà fino alla scadenza del Consiglio Provinciale; qualora il Difensore civico venisse confermato nel successivo mandato si intenderà valevole tra le parti il presente testo senza necessità di ulteriore sottoscrizione da parte del Difensore in carica.

ART. 6 – RECESSO

E' facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento, e senza penalità, dalla presente convenzione dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno sessanta giorni.

ART. 7 - ISTANZE

Le istanze, da redigersi preferibilmente su apposito modello predisposto dalla Provincia, reperibile anche sul sito internet dell'Ente, devono essere inviate al Difensore civico e pervenire tramite:

- POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO: difensorecivico@provincia.lecco.it
- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
- POSTA ORDINARIA ALL'INDIRIZZO: Provincia di Lecco, piazza Lega Lombarda 4 - 23900 Lecco
- CONSEGNA PRESSO l'Ufficio Protocollo della Provincia, piazza Lega Lombarda 4 Lecco
- TELEFONO, al numero 0341/295330 (Segreteria) negli orari d'ufficio.

Se ritenuto necessario od opportuno per l'istruttoria della pratica, il Difensore Civico

può convocare il richiedente presso la sede della Provincia o presso la sede dei Comuni convenzionati.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'ufficio di Difensore civico territoriale il Comune convenzionato corrisponderà alla Provincia di Lecco una quota annua in relazione a 2 fasce di riferimento così individuate:

€ 100 per Comuni fino a 5.000 abitanti;
€ 200 per Comuni oltre i 5.000 abitanti.

Tale quota annua verrà calcolata assumendo quale parametro di riferimento la popolazione del Comune interessato risultante dai dati dell'ultimo censimento.

La quota annua viene applicata a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per decorrenza o scadenza di convenzioni verificatesi nel corso dell'anno solare, l'importo dovuto verrà calcolato in dodicesimi, con arrotondamento a mese intero per frazioni superiori a 15 giorni.

In caso di scadenza anticipata della convenzione il pagamento dovrà intervenire nei due mesi successivi.

Al Difensore civico, per l'espletamento delle proprie funzioni, è riconosciuto un rimborso spese forfettario, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Provincia di Lecco, nei termini stabiliti dal Consiglio provinciale.

ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le parti s'impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione al servizio ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e richiesto, anche da una sola di esse.

La relazione annuale redatta dal Difensore civico, che riporta l'attività svolta dallo stesso su tutto il territorio provinciale durante l'anno precedente, una volta presentata al Consiglio Provinciale, verrà trasmessa al Comune.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

La Provincia è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti al Comune o a terzi a causa od in occasione dell'esercizio delle funzioni del Difensore civico presso l'Ente ospitante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la PROVINCIA DI LECCO

IL DIRETTORE GENERALE
S.G. Prof. Amedeo Bianchi

li,

Per il COMUNE DI CASATENOVO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Mendicino

li,